

N. 3439-3410-2428 2429-2987-3033-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)**

**DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)**

**DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)**

**DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)**

**E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971,
n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore
delle zone terremotate della Sicilia

Seduta del 1° giugno 1971

**Nota: Testo approvato dalla IX Commissione permanente lavori pubblici.
Il relatore Fioret è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 2 luglio 1971.**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia

Seduta del 24 maggio 1971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CUSUMANO, LENOCI, CINGARI

Presentata il 17 aprile 1970

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,
concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia
colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MATTARELLA e CUSUMANO

Presentata il 17 aprile 1970

Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, al monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CUSUMANO

Presentata il 19 gennaio 1971

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRETTI, COLAJANNI, DI BENEDETTO, PELLEGRINO,
SPECIALE, TUCCARI**

Presentata il 3 febbraio 1971

Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Restano validi per gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

I capi delle sezioni autonome del Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare sui tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento econo-

mico da determinarsi, su proposta motivata dell'Ispettore generale preposto all'Ispettorato medesimo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'Ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici.

Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, la esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'Ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del Comitato tecnico amministrativo presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esplicite da un funzionario dell'Ispettorato generale anzidetto designato dall'Ispettore generale ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « degli articoli 1 e 2 » sono sostituite con le altre: « dell'articolo 1 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3-bis:

Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte le parole:

« Lo stesso Ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della

concessione del contributo da parte dell'Ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori ».

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ».

L'articolo 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purché i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto ».

All'articolo 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo ».

Al terzo comma le parole: « per mezzo degli uffici del genio civile », sono sostituite con le altre: « per mezzo delle sezioni autonome del genio civile ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

« L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un

rappresentante dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio ».

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

« Al capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente comma:

” Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ” ».

All'articolo 7, quarto comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite con le altre: « entro due anni », e la parola: « triennio » con la parola: « biennio ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 8-bis.

« Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico ».

ART. 8-ter.

« All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: ” dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” sono sostituite con le parole:

” del Monastero dell'Angelo custode — ordine benedettino — di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 9-bis.

« È prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole ».

ART. 9-ter.

« La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

All'articolo 10, le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le altre: « al 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 11, le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le altre: « al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 11-bis.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini della imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000.

ART. 11-ter.

La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972.

ART. 11-quater.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni. da

iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971.

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15, secondo comma, le parole: « per l'anno finanziario 1971 », sono sostituite con le altre: « per gli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

All'articolo 17, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

All'articolo 18, il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17 ».

N. 3410

ART. 1.

Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, resta stabilita:

in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 3 miliardi, 3.500 milioni, 4.500 milioni, 3 miliardi e 3 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 8 miliardi, 8 miliardi, 13 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

Per le esigenze di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per l'anno finanziario 1971 e per l'anno finanziario 1972 la somma di lire 2.500 milioni.

ART. 3.

Lo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di lire 2.800 milioni.

ART. 4.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è integrato dell'importo di lire 5 miliardi.

ART. 5.

Le lettere *d)* ed *e)* della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dallo articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già modificate con l'articolo 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

« *d)* per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968 . L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969 . » 2.000 milioni
nell'esercizio 1970 . » 1.000 milioni »;

« *e)* per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 26:

nell'esercizio 1968 . L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969 . » 3.000 milioni
nell'esercizio 1970 . » 2.000 milioni
nell'esercizio 1971 . » 5.000 milioni ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 17.235 milioni, lire 10.205 milioni, lire 10.205 milioni e lire 8.300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

ART. 7.

All'onere di lire 10.300 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2428

ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ».

N. 2429

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dall'articolo primo, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al Monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo.

N. 2987

ART. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore della presente legge.

AR. 2.

Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

ART. 3.

Per la esecuzione delle opere previste dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativi ai predetti esercizi finanziari.

ART. 4.

L'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1973, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1973. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

ART. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si applicano anche a favore dei cittadini che, residenti anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgano la propria attività produttiva in altri comuni.

La restituzione delle imposte pagate e dei contributi versati per gli anni 1968, 1969 e 1970 ha luogo a domanda dell'interessato entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e a lire 3.700 milioni dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e che è ulteriormente elevato a lire 4.800 milioni.

L'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

ART. 7.

I contributi dello stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Al fine predetto, il fondo di cui ai suddetti articoli 43 e 42 è elevato di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973, da iscriversi sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 8.

Il termine stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

N. 3033

ART. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1975, i termini di scadenza delle provvidenze contenute nella legge 5 febbraio 1970, n. 21, e precisamente negli articoli:

11 a favore dei lavoratori autonomi;

23 inerenti ai contributi da corrispondere ai comuni per le spese da loro sostenute per i servizi pubblici attinenti le zone occupate dai baraccamenti, in misura pari annualmente a quella sostenuta per il 1970;

26 inerente l'esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali per imposte dirette ed indirette a qualsiasi titolo dovuti;

42 inerente i contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni nella misura di 600 milioni all'anno, da iscrivere negli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 2.

Sono ammessi a godere dei benefici di cui al precedente articolo 1 anche i comuni di Corleone e Campobello di Mazara a decorrere dal 1° gennaio 1971.

ART. 3.

I limiti dei contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a 9 e 10 milioni.

ART. 4.

Per gli anni 1971 e 1972 sono ripristinati i provvedimenti di cui all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 241.

ART. 5.

Al fine di ottenere l'indennizzo di espropriazione sia delle aree ove sorgono le baracche sia per quelle necessarie ai nuovi centri abitati in conformità dei vincoli dei piani regolatori e dei piani di risanamento, è richiesto il solo certificato catastale o un atto no-

torio. Ogni altro eventuale documento richiesto dovrà essere procurato a cura e spese dell'Ispettorato per la ricostruzione.

ART. 6.

Per l'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili si riuniranno su richiesta del sindaco periodicamente e congiuntamente nella sede del comune rispettivo, il sindaco, il rappresentante del genio civile e dell'Ispettorato per la ricostruzione.

ART. 7.

Per l'attuazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, redatti dall'Ispettorato per la ricostruzione, è stanziata una prima somma pari a lire 15 miliardi suddivisa in 5 annualità di 3 miliardi ciascuna a decorrere dal 1971. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Sono trasferite dal demanio dello Stato a quello comunale l'area e relative attrezzature inerenti la ex sede ferroviaria a scartamento ridotto tra Palermo e Salaparuta.

ART. 9.

I fondi GESCAL di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, saranno distribuiti ai soli comuni parzialmente o totalmente distrutti secondo l'entità dei danni subiti ed il numero degli abitanti.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si fa fronte per 3 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.